

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 3 maggio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGE 19 aprile 1962, n. 173.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità Pag. 1826

LEGGE 19 aprile 1962, n. 174.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo Pag. 1828

LEGGE 19 aprile 1962, n. 175.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa Pag. 1829

LEGGE 19 aprile 1962, n. 176.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno Pag. 1829

LEGGE 19 aprile 1962, n. 177.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario Pag. 1830

LEGGE 19 aprile 1962, n. 178.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione Pag. 1831

LEGGE 19 aprile 1962, n. 179.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri Pag. 1833

LEGGE 19 aprile 1962, n. 180.

Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato Pag. 1833

LEGGE 21 aprile 1962, n. 181.

Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).
Pag. 1834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 1962.

Tariffe d'ingresso alla Borsa-merci di Milano per l'anno 1962 Pag. 1836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 marzo 1962.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave da trasporto «Etna» Pag. 1838

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF denominato «Val Sarentino» nel comune di Cenon (Bolzano) della Rai-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.
Pag. 1837

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di «Chimica industriale» presso la Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna Pag. 1837

Vacanza della seconda cattedra di «Fisiologia umana» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano Pag. 1837

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile in Torre del Greco Pag. 1837

Ministero dell'industria e del commercio: Rinuncia allo allestimento dell'« VIII Mostra della meccanica nell'agricoltura » di Reggio Emilia . . . Pag. 1837

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso . . . Pag. 1837

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1838

Ministero della sanità: Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire corsi annuali di specializzazione in assistenza di camera operatoria presso la propria scuola-convitto per infermiere professionali di Mantova. Pag. 1838

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . Pag. 1838

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità ad integrazione del concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova Pag. 1838

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Pag. 1840

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1962, n. 173.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1º gennaio 1962 agli impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Carriera direttiva:

Consiglio di Stato (personale amministrativo);

Consiglio nazionale delle ricerche;

Servizio delle informazioni ed ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera di concetto:

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera esecutiva:

Uffici di Presidenza;

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera del personale ausiliario:

Uffici di Presidenza;

Ex Commissariato per i servizi del Ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

RUOLI ORGANICI

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo centrale e periferico;

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico;

Ruolo tecnico superiore per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo della carriera direttiva per i servizi della economia montana e delle foreste (ad esaurimento);

Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;

Ruolo dei servizi della pesca;

Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;

Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti Unsea, già collocati nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64;

Ruolo della carriera direttiva per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura;

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili;

Ruolo del personale della carriera di concetto per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi speciali della pesca;
 Ruolo delle assistenti rurali;
 Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi (ad esaurimento);
 Ruolo della carriera di concetto per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'Amministrazione;

Ruolo del personale della carriera esecutiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi sussidiari della pesca;

Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico;

Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera esecutiva per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

Carriera ausiliaria:

Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici;

Ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria per i servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;

Ruolo del personale ausiliario per i servizi della pesca;

Ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico;

Ruolo della carriera ausiliaria per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

PERSONALE A CONTRATTO TIPO E A CONTRATTO MUNICIPALE DELL'EX MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ruolo transitorio dei sorveglianti ex reali (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604).

Ruolo speciale ad esaurimento del personale dell'ex governo militare alleato (legge 22 dicembre 1960, numero 1600).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale - ruolo ordinario;

Amministrazione centrale (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione centrale - proprietà intellettuale;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale direttivo;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - direttori e sostituti direttori;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - capi uffici statistici;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi; ruolo tecnico; ruoli del servizio geologico (ordinario e aggiunto); ruolo del servizio chimico.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale - ruolo amministrativo;

Amministrazione centrale (quadro speciale);

Stazioni sperimentali per l'industria - personale di segreteria;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruolo amministrativo;

Corpo delle miniere - ruoli tecnici (ordinari e aggiunti).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale (personale d'ordine e quadro speciale);

Amministrazione centrale - assistenti;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruoli della carriera esecutiva (ordinari e aggiunti).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale - personale tecnico;

Corpo delle miniere - personale addetto agli uffici;

Corpo delle miniere - agenti tecnici preparatori;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

MINISTERO DELLA SANITA'

Carriera direttiva:

Direttori generali degli affari amministrativi e del personale, dei servizi della igiene pubblica ed ospedali, farmaceutici, di medicina sociale, veterinari;

Servizi centrali e periferici - chimici;

Servizi centrali e periferici - farmacisti;

Servizi centrali e periferici - ingegneri di sanità;

Servizi centrali e periferici - amministrativi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera di concetto:

Servizi centrali e periferici - ragioneria;

Servizi centrali e periferici - segretari tecnici;

Servizi centrali e periferici - assistenti sanitarie;

Istituto superiore di sanità.

Carriera esecutiva:

Servizi centrali e periferici - Assistenti sanitarie visitatrici provinciali (ruolo ad esaurimento);

Servizi centrali e periferici - aiutanti tecnici;

Servizi centrali e periferici - personale di archivio;

Servizi centrali e periferici - dattilografi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici - personale di anti-camera;

Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 3.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, la eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dello assegno di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 4.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 5.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

Alla erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — RUMOR —
COLOMBO — JERVOLINO
— TREMELLONI —
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: Bosco

LEGGE 19 aprile 1962, n. 174.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A. N. A. S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Per gli impiegati dell'A. N. A. S. il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potrà essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 3.500.000.000 per l'esercizio 1962-

1963, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.

Al maggior onere occorrente per il personale della A. N. A. S. si farà fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO — PRETI
— MACRELLI — FOLCHI —
TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 19 aprile 1962, n. 175.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni

di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI —
TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 19 aprile 1962, n. 176.

Concessione di un assegno mensile a talun categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero dell'interno, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

Carriera direttiva:

Amministrazione civile - carriera amministrativa;
Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale);

Servizi antincendi - direttore ginnico sportivo;

Archivi di Stato;

Affari di culto (ruolo ad esaurimento);

Fondo per il culto (ruolo ad esaurimento);

Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Archivi di Stato;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - servizi elettrici;
Amministrazione della pubblica sicurezza - segretari di polizia;
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale).

Carriera esecutiva:

Amministrazione civile - personale di archivio;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio telegrafico e cifra;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio crittografico;
Amministrazione civile - personale della biblioteca;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza - personale di polizia (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - personale di archivio;
Servizi antincendi (ruolo degli aiutanti);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione civile;
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di

punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.300.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2.600.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI —
TREMELLONI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 19 aprile 1962, n. 177.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale - ufficio traduzioni;
Archivi notarili.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria;

Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed agrari;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione;

Archivi notarili.

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza;

Archivi notarili;

Uffici giudiziari - dattilografi.

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale - personale tecnico;

Uffici giudiziari;

Archivi notarili - carriera ausiliaria;

Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno di cui alla presente legge va assorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1960, n. 660, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1962, nelle seguenti misure lorde annue:

	Cellibi	Contingati
ispettore generale	L. 500.000	L. 620.000
direttore capo	» 400.000	» 480.000
direttore superiore	» 300.000	» 380.000
direttore	» 250.000	» 320.000
vice direttore	» 225.000	» 270.000
vice direttore aggiunto . .	» 200.000	» 230.000

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario

1961-62 e di lire 1.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO —
TREMELLONI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 19 aprile 1962, n. 178.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in servizio all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Per gli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi l'assegno mensile è stabilito nelle seguenti misure:

ispettori centrali e provveditori agli studi di 1^a classe: lire 39.400;
ispettori centrali e provveditori agli studi di 2^a classe: lire 15.000.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 3.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 6.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — GUI — TREMELLONI
— LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

TABELLA

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
Amministrazione centrale e provveditorati agli studi - carriera speciale;
Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
Istituto di patologia del libro;
Sovrintendenze alle antichità e belle arti: archeologi; storici dell'arte; architetti;
Conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza - carriera amministrativa;
Amministrazione universitaria: conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici universitari; tecnici laureati per gli istituti universitari; personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici; personale degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione

superiore; personale di ragioneria delle segreterie universitarie (carriera direttiva); ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore; tecnici laureati per gli osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera amministrativa;
Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera speciale di ragioneria;
Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative: aiuto bibliotecari e ragionieri;
Sovrintendenze alle antichità e belle arti: ragionieri; segretari; disegnatori; geometri; restauratori di opere d'arte;
Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: segretari;
Istituti di istruzione tecnica e professionale: segretari ragionieri economi; censori di disciplina;
Conservatori di musica; accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza - personale di segreteria, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori;
Istituti e scuole d'arte - segretari economi, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti;
Amministrazione universitaria: aiuto bibliotecari, personale amministrativo, tecnici coadiutori, ostetriche, personale di ragioneria (carriera di concetto), calcolatori degli osservatori astronomici, tecnici coadiutori degli uffici universitari, tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano;
Convitti nazionali ed educandati femminili: personale di ragioneria;
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo; personale di segreteria;
Scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi: personale di segreteria.

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
Istituto di patologia del libro;
Sovrintendenze alle antichità e belle arti: assistenti, operatori tecnici, personale esecutivo;
Amministrazione universitaria: segreterie universitarie, personale tecnico compresi gli infermieri delle università e degli istituti di istruzione superiore, personale tecnico degli osservatori astronomici;
Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: applicati di segreteria, aiutanti tecnici, ruolo ad esaurimento del personale di segreteria;
Istituti di istruzione tecnica e professionale: applicati di segreteria, magazzinieri;
Istituti e scuole d'arte: segretari economi, applicati di segreteria, aiuti di laboratorio, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti.

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;

Sovrintendenze alle antichità e belle arti: custodi e guardie notturne; operatori dell'opificio pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico nazionale;

Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: bidelli e ruolo transitorio degli aiutanti tecnici;

Istituti di istruzione tecnica e professionale: bidelli, aiutanti tecnici, personale di cucina, accudienti ai convitti e guardarobieri;

Istituti e scuole d'arte;
Amministrazione universitaria;

Osservatori astronomici;
Osservatorio vesuviano;

Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
Scuola magistrale di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.

LEGGE 19 aprile 1962, n. 179.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri non fruente del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

L'assegno di cui al comma precedente è attribuito altresì agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che prestino servizio presso l'Amministrazione centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1962-1963, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile categorie A e B.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SEGNI —
TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 19 aprile 1962, n. 180.

Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1962, un assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda:

Gruppo:	capi operai	(coeff. 193)	L. 520
1 ^a	categ.: specializzati	(» 167)	» 450
2 ^a	» : qualificati	(» 157)	» 425
3 ^a	» : comuni	(» 151)	» 410
4 ^a	» : manovali	(» 148)	» 400
5 ^a /B	» : operaie addette a lavori generici	(» 139)	» 385
6 ^a	» : apprendisti	(» 125)	» 385

Art. 2.

L'assegno giornaliero di cui al precedente articolo 1 è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste; della difesa; di grazia e giustizia; dell'industria e del commercio; dell'interno; dei lavori pubblici (inclusa la Azienda nazionale autonoma delle strade statali); della marina mercantile; della pubblica istruzione, della sanità; del turismo e dello spettacolo.

Lo stesso assegno giornaliero è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Art. 3.

L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Esso è ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima.

Non è dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

Art. 4.

La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge che venga a trovarsi nella posizione di stato prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 5.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per passaggio di categoria o di nomina a capo operaio.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della ricchezza mobile categorie A e B.

Al maggior onere occorrente per gli operai della A. N. A. S. si farà fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda medesima.

All'erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — BOSCO —
TAVIANI — TREMELLONI —
ANDREOTTI — GUI — SULLO
— COLOMBO — RUMOR —
MACRELLI — JERVOLINO —
FOLCHI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 aprile 1962, n. 181.

Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilità ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:

a) assicurare l'armonico sviluppo della viabilità, coordinando le programmazioni predisposte dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per le classi di strade previste dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

b) classificare e declassare le strade statali, provinciali e comunali, secondo le norme della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

c) costruire, sia direttamente che in concessione, le nuove strade non statali, in base a leggi speciali;

d) vigilare, a norma delle leggi vigenti sull'esecuzione dei lavori, con o senza contributo dello Stato, di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade non statali di uso pubblico;

e) sovrintendere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade di cui alle precedenti lettere c) e d);

f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 144, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché di tutte le altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulle

autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime;

g) formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari sono tenuti a dare notizia al Ministero dei lavori pubblici delle strade che vengano incluse negli elenchi delle rispettive Amministrazioni;

h) predisporre e partecipare a studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici, a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti:

a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade, sia direttamente che in concessione, nonchè realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade, delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;

e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine;

f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade;

g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione;

h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g) ».

Art. 3.

L'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dello esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza ».

Art. 4.

Il contributo determinato a norma del precedente articolo 3, sarà stanziato:

a) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura del 5 per cento per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65, del 10 per cento negli esercizi 1965-66 e 1966-67, del 15 per cento nell'esercizio 1967-68 e del 20 per cento negli esercizi successivi. Esso sarà destinato alla concessione alle Province, ai Comuni e loro consorzi di contributi sino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè di strade già classificate tra le provinciali prima della entrata in vigore della legge medesima;

b) nel bilancio dell'A.N.A.S. per la restante parte. Esso, dopo la copertura delle spese di carattere generale e di quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, sarà impiegato per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè delle strade statali, per la costruzione di nuove strade statali e per la esecuzione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale. In ogni caso, le somme da impiegare per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, non dovranno essere inferiori alle seguenti aliquote del contributo del Tesoro dello Stato, determinato ai sensi del precedente articolo 3:

Esercizio	1962-63	5 %
»	1963-64	10 %
»	1964-65	15 %
»	1965-66	10 %
»	1966-67	10 %
»	1967-68	5 %

Nella determinazione dei contributi di cui al comma precedente, lettera a), si terrà conto delle condizioni di bilancio delle Amministrazioni interessate.

Ai lavori ammessi al contributo di cui alla lettera a) del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6.

I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 a norma dell'articolo 26 lettera b) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono devoluti al Ministero dei lavori pubblici in aggiunta agli stanziamenti già previsti con l'articolo 18, comma terzo, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il Ministero dei lavori pubblici, nel limite delle lire 176 miliardi, corrispondenti alla somma dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) delle strade classificate provin-

ciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la cui sistemazione non sia stato o non sia possibile concedere contributi sugli stanziamenti disposti con l'articolo 18 della legge medesima e con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente « interventi in favore dell'economia nazionale ».

Nell'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con il presente articolo saranno osservate le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. In particolare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici predisporrà un piano indicativo di riparto dei contributi di cui al secondo comma del presente articolo ad integrazione e completamento di quello predisposto in base all'articolo 21 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, con riferimento agli stanziamenti previsti per i quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69.

Art. 7.

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere o) e p) del primo comma e gli invitati ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto di voto ».

Art. 8.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 7 febbraio 1961, n. 59:

- l'articolo 23, terzo comma;
- l'articolo 27, primo comma, lettera d);
- l'articolo 67, secondo comma.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO —
TREMELLONI — TRABUCCHI
— LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 1962.

Tariffe d'ingresso alla Borsa-merci di Milano per l'anno 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 28 agosto 1951;

Visto il decreto presidenziale 23 aprile 1952, concernente la tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso alla Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, del 24 febbraio 1953;

Vista la deliberazione n. 1448, del 23 dicembre 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano propone un abbuono sulle tariffe predette, fino al 31 dicembre 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Le tariffe contemplate nel decreto presidenziale 23 aprile 1952 sono ridotte, sino al 31 dicembre 1962, della misura del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1962
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 53

(2552)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 marzo 1962.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave trasporto « Etna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare; Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave trasporto « Etna » viene iscritta, dal 19 febbraio 1962, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1962

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1962
Registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 137

(2600)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF denominato « Val Sarentino » nel comune di Cenon (Bolzano) della Rai-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 10 gennaio 1962, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF denominato « Val Sarentino » nel comune di Renon (Bolzano) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF denominato « Val Sarentino » nel comune di Renon (Bolzano) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro trecento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1962

Il Ministro: SPALLINO

(2580)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Chimica industriale » presso la Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di « Chimica industriale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2589)

Vacanza della seconda cattedra di « Fisiologia umana » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano è vacante la seconda cattedra di « Fisiologia umana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2590)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile in Torre del Greco

Con decreto del prefetto di Napoli n. 123398 in data 31 marzo 1962, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Vittoria Carafa la villa delle Gimestre in Torre del Greco, al prezzo complessivo di L. 18.000.000.

(2562)

MINISTERO

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento dell'« VIII Mostra della meccanica nell'agricoltura » di Reggio Emilia

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia, con lettera del 9 aprile 1962, n. 5946, ha comunicato che il Comitato organizzatore della « VIII Mostra della meccanica nell'agricoltura », ha rinunciato all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Reggio Emilia dal 28 aprile al 6 maggio 1962.

(2558)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile stesso anno, è stato dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse legittimo, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 18 luglio 1959 dalla signora Lizzarini Argia avverso il trasferimento della rivendita n. 4 in Castelmaggiore a via Lama 13/A.

(2560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 2 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	—	620,60	620,60	620,60	620,60
\$ Can.	591,02	590,80	591 —	590,75	590,25	—	590,90	590,85	590,80	590,80
Fr. Sv.	142,84	142,78	142,795	142,805	142,80	—	142,79	142,80	142,85	142,79
Kr. D.	90,02	89,95	89,98	90 —	90 —	—	89,99	89,95	89,98	89,95
Kr. N.	87,03	87,01	87,03	87,04	87 —	—	87,05	87,05	87,03	87 —
Kr. Sv.	120,48	120,49	120,50	120,64	120,50	—	120,58	120,50	120,48	120,50
Fol.	172,62	172,48	172,50	172,495	172,50	—	172,48	172,65	172,66	172,65
Fr. B.	12,47	12,465	12,4675	12,4675	12,4675	—	12,4665	12,45	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,66	126,70	126,665	126,67	—	126,65	126,65	126,66	126,66
Lst.	1744,93	1745,55	1745,65	1745,65	1745,25	—	1745,475	1744,95	1744,95	1745,50
Dm. occ.	155,14	155,10	155,11	155,14	155,12	—	155,115	155,10	155,07	155,10
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,05	24,05	24,05	—	24,045	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,77	21,80	—	21,75	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 2 maggio 1962

Rendita 5 % 1933	107,45	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,35	Id. 5 % (" 1° aprile 1964)	103,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,55	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	103,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,90	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	103,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,775	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968)	103,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,525	Id. 5 % (" 1° aprile 1969)	103,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,65	Id. 5 % (" 1° gennaio 1970)	104,10
		B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966)	103,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zonda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,60	1 Franco belga	12,467
1 Dollaro canadese	590,825	1 Franco nuove (N.F.)	126,657
1 Franco svizzero	142,797	1 Lira sterlina	1745,562
1 Corona danese	89,995	1 Marco germanico	155,127
1 Corona norvegese	87,045	1 Scellino austriaco	24,049
1 Corona svedese	120,61	1 Escudo port.	21,76
1 Fiorino olandese	172,487		

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire corsi annuali di specializzazione in assistenza di camera operatoria presso la propria scuola-convitto per infermiere professionali di Mantova.

Con decreto n. 300.7.11.45 in data 20 febbraio 1962 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana viene autorizzata ad istituire corsi annuali di specializzazione in assistenza di camera operatoria presso la propria scuola-convitto per infermiere professionali di Mantova, viale Piave, 28.

(2595)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 febbraio 1962 «Nuova tabella delle indennità dovute dai privati e da enti diversi dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per i servizi delle imposte di fabbricazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 20 aprile 1962, pag. 1723, alla seconda colonna punto A) in luogo di:

Personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione dei gruppi A, B, C, leggesi:

Personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione delle carriere: dilettiva, di concetto ed esecutiva.

(2587)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità ad integrazione del concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1961, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esame a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

- a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;
- b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;
- c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;
- d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena esclusione dal concorso:

- a) il nome e cognome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;
- d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;
- e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;
- f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;
- g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione

può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale delle domande nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche, quanto il colloquio, avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Le prove pratiche ed il colloquio non si intendono superati se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un decimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione sanitaria ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto della precedenza e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1962

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1962
Registro n. 2, foglio n. 102

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche

- 1) clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia;
- 2) prove di laboratorio:
 - a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;
 - b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;
 - c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;
 - d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) ed alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio

- a) igiene generale e speciale;
- b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;
- c) statistica demografica e sanitaria;
- d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;
- e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, tedesco, inglese, spagnolo a scelta del candidato.

Schema della domanda

Al Ministero della sanità -
Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto nato a
. (prov. di) il
residente in (prov. di)
in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

- a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data presso l'Università di;
- b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito in data presso l'Università di;
- c) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data;
- d) di scegliere per la prova obbligatoria la lingua e per quelle facoltative la lingua (o le lingue);
- e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data e firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(2406)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 1099(11)P.I/a3 in data 7 novembre 1961, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 maggio 1962.

(2596)

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente